



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 4368/2007

Novara, li 20/09/2007

Proposta Programmazione ambientale/130

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA CONTI PAOLO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CASALVOLONE, STR. PROV. FARA BORGOVERCELLI KM 19/2.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 25/09/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA CONTI PAOLO – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CASALVOLONE, STR. PROV. FARA BORGOVERCELLI KM 19/2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 29/11/2005 (ns. prot. 156088 del 2/12/2005), perfezionata in data 2 maggio 2006, ns. prot. n. 68188 dell'4/05/06, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Azienda Agricola Conti Paolo, ubicata in Str. Prov. Fara Borgovercelli Km 19/2 nel Comune di Casalvolone, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC: Categoria 6.6 b) – Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 12 ottobre 2006;
- la documentazione integrativa presentata in data 29 marzo 2007 (ns. prot. n. 49616 del 3/04/07);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 7 maggio 2007;
- la documentazione presentata in data 30 agosto 2007 (ns. prot. n. 141094 del 3/09/07);
- la nota del Comune di Casalvolone. pervenuta in data 29 agosto 2007, ns prot. n. 139543 del 30/08/07, con la quale viene espresso il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs relativo al settore dell'allevamento intensivo di pollame e suini adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Luglio 2003;
- il Decreto 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- il D.M. 19/04/99 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale" in data 18 maggio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;



VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Area agricola" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa sono stati individuati interventi per l'adeguamento dell'impianto al Bref "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" da realizzarsi secondo le indicazioni ed i termini proposti nell'Allegato A alla presente Determinazione;
- pur essendo i ricoveri dotati di pavimento totalmente fessurato, tecnica non classificata come BAT, la struttura della fossa sottostante e l'allontanamento di tutte le deiezioni dalla stabulazione ogni 2-3 giorni non configurano la situazione descritta nel Bref, in cui le deiezioni vengono rimosse dalla fossa di stoccaggio una volta all'anno. Dalla documentazione presentata la tecnica di stabulazione risulta comparabile con quella a pavimento parzialmente fessurato con raschiatore nella fossa sottostante, considerata BAT per gli impianti esistenti;
- dagli esiti del sopralluogo effettuato non sono presenti presso l'impianto aree impermeabilizzate che rientrino nella definizione di "aree scolanti" contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e s.m.i. e pertanto non risulta necessaria la predisposizione del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche;
- nella documentazione integrativa presentata in data 29 marzo 2007, il Gestore ha evidenziato che la particolare struttura delle vasche per lo stoccaggio dei liquami non ne consente la copertura;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Azienda Agricola Conti Paolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC Categoria 6.6 b) – Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) presso l'impianto sito in Strada Provinciale Fara Borgovercelli Km 19/2 nel Comune di Casalvolone, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente provvedimento entro i termini in esso previsti;
- di impartire le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;



VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Azienda Agricola Conti Paolo, con sede legale in via Roma n. 90 a Casalvolone e operativa in Strada Provinciale Fara Borgovercelli Km 19/2 nel comune di Casalvolone, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC Categoria 6.6 b) – Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, integrandole con quelle previste nell'Allegato A;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti, delle indicazioni e delle prescrizioni riportate negli Allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;



- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente, gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quando il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto diversamente previsto all'Allegato A. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;



- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Casalvolone, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione Ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- entro il 30/06/2008 dovranno essere messe a dimora le essenze arboree ed arbustive lungo il perimetro dell'impianto al fine di permetterne un migliore inserimento nell'ambiente circostante;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi ed identificare azioni di risparmio delle risorse. In particolare dovranno essere mantenuti in efficienza contatori idrici in modo da avere una registrazione affidabile dei consumi da annotare almeno mensilmente;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- il Gestore dovrà adottare, entro il 31/12/2007 un sistema informatizzato di gestione degli spandimenti di liquame che consenta di individuare i terreni da fertilizzare e di memorizzare tutti i dati ad essi relativi (tipologia di colture, dosi applicate, date di intervento, modalità di spandimento, rese previste ecc.). Il programma dovrà tenere conto dell'età del liquame;

TECNICHE GESTIONALI

- l'allevamento, in tutte le sue sezioni, dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal Codice di buona pratica agricola (D.M. Politiche Agricole del 19/04/99);
- dovranno essere osservate le tecniche nutrizionali, le modalità di pulizia e gestione dei ricoveri individuati e descritti nella relazione tecnica a corredo della domanda, in particolare i tempi di svuotamento della fossa sottostante;
- dovranno essere attuati programmi di formazione ed informazione del personale aziendale che prevedano momenti di aggiornamento in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature o nuove pratiche di allevamento;
- dovrà essere messo a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni operative. In particolare sono richieste frequenti ispezioni dei ventilatori, dei sensori termici, dei dispositivi per la distribuzione del pasto e di altri meccanismi meccanici, elettrici o elettronici. Dovranno essere eseguite regolari manutenzioni di pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per la distribuzione del liquame e altri mezzi meccanici con organi in movimento. I bacini di accumulo dei liquami dovranno essere ispezionati regolarmente per scoprire in tempo eventuali fenomeni di corrosione o danni meccanici che possano comprometterne la perfetta impermeabilizzazione. Annualmente dovrà essere effettuato lo svuotamento completo dei bacini per verificare l'assenza di danni in particolare



al fondo ed alle pareti con rischio di fuoriuscite di liquami. I controlli effettuati dovranno essere documentati e registrati per la verifica da parte dell'Autorità competente;

- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i piazzali e le aree esterne devono essere mantenuti puliti: a tal fine si raccomanda di ridurre al minimo l'uso di acqua. In ogni caso, prima della pulizia con acqua, le aree dovranno essere opportunamente spazzate;
- deve essere garantito un buon drenaggio delle acque meteoriche verso i punti naturali di deflusso, evitando i ristagni di acqua;
- sulle zone non pavimentate soggette al passaggio degli automezzi o dove viene svolta movimentazione dei materiali è opportuno prevedere uno strato di ghiaia, che dovrà essere eventualmente periodicamente ricostruito, al fine di ridurre le polveri ed il fango;
- materie prime e rifiuti devono essere conservati al riparo e, preferibilmente, in luogo chiuso ed inaccessibile agli estranei ed agli animali in osservanza anche delle disposizioni sanitarie delle competenti A.S.L.;

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- l'impresa dovrà dotarsi di una procedura di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possano avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza dovrebbe consistere, come minimo, nella predisposizione di una planimetria con la rete fognaria, se presente, ed i punti di erogazione idrica, nella descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (dispositivi per bloccare sversamenti di liquami o perdite di combustibili), nell'elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi o collassamento delle pareti delle vasche di contenimento;
- solo in caso di problemi o guasti nel sistema di stoccaggio del liquame che comportino l'urgenza di distribuire gli effluenti zootecnici in breve tempo, lo spandimento è consentito tramite piatto deviatore anziché banda rasoterra;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase della attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Casalvolone;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- ogni quattro anni dovranno essere ripetuti i rilievi fonometrici;



RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l’invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell’anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all’anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

STOCCAGGIO ED UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

- il Gestore dovrà adottare un sistema informatizzato di gestione degli spandimenti di liquame che consenta di individuare i terreni da fertilizzare e di memorizzare tutti i dati ad essi relativi (tipologia di colture, dosi applicate, date di intervento, modalità di spandimento, rese previste ecc.). Il programma dovrà tenere conto dell’età del liquame;

A) Disposizioni specifiche:

- 1) la superficie e l'identificazione dei mappali interessati dalle operazioni autorizzate sono esclusivamente quelli nei comuni di Biandrate e Casalvolone, indicati nell'allegato B, parte integrante della presente determinazione;
- 2) la fase di stoccaggio è autorizzata per un periodo non inferiore a 120 giorni. Per la presente autorizzazione ciò equivale a circa 2504 m³ di volume utile di stoccaggio per una consistenza di 2900 capi allevati;
- 3) la vasca di stoccaggio dovrà essere impermeabilizzata su tutte le pareti e sul fondo e preferibilmente coperta; inoltre dovrà essere suddivisa in più bacini ciascuno equivalente ad almeno 40 – 50 giorni di conservazione, evitando l’immissione di materiale fresco; dev’essere comunque evitata la dispersione e le perdite in corpi recettori superficiali e/o profondi (terreno, pozzi idropotabili, pozzi perdenti); la rete di adduzione alla vasca di stoccaggio non deve presentare rotture o punti di filtrazione degli effluenti;
- 4) è opportuno prevedere un franco di sicurezza di 30 cm, per far fronte a situazioni improvvise ed imprevedibili calcolando il volume di acque piovane cadenti direttamente sulla vasca;



5) Applicazione ai terreni:

la dose massima applicabile è calcolata in $116 \text{ m}^3/\text{ha}$ anno circa considerando $\text{SS} = 6\%$ ed azoto totale = $4,29\%$; pertanto considerata una produzione annua di circa $7511 \text{ m}^3/\text{a}$ la superficie necessaria è pari a circa 135 ha inferiore a quella dichiarata di $155,42 \text{ ha}$.

B) Criteri generali

- 6) la presente autorizzazione e' valida solo se la ditta istante e' in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni su cui si intendono effettuare le operazioni autorizzate; nell'eventualità che i proprietari dei terreni interessati a ricevere i liquami non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di reperire tempestivamente nuovi terreni segnalando alla Provincia l'ubicazione e le caratteristiche dei suoli interessati allo spandimento, nonché i dati anagrafici dei relativi proprietari;
- 7) i sistemi di ammasso, deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio e trattamento dei liquami devono essere predisposti adottando misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti e tenendo conto dello stato fisico degli stessi e della prevista utilizzazione, in modo da facilitare le successive operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto e devono, inoltre, essere dotati di sistemi atti ad evitare infiltrazioni esterne;
- 8) è necessario adottare cautele ed utilizzare mezzi protettivi e di sicurezza personale per gli addetti alla manutenzione della vasca di stoccaggio nelle fasi di lavoro;
- 9) l'ammasso, il deposito temporaneo, lo stoccaggio provvisorio prima o dopo il trattamento devono essere gestiti in modo da non peggiorare le caratteristiche qualitative dei liquami;
- 10) la raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche dei liquami, sia alle vigenti normative in materia; in particolare devono essere utilizzati mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli; i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei liquami non possono essere utilizzati per prodotti destinati all'alimentazione umana o per materiali che possono venire a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti;
- 11) in caso di raccolta e di trasporto di liquami o di rifiuti o di materiali diversi dai liquami con lo stesso mezzo, occorre provvedere prima e dopo ad adeguate operazioni di bonifica del mezzo promiscuo;
- 12) lo smaltimento dei liquami in agricoltura e' ammesso esclusivamente nel caso in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori. Al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilità di 1.000 mg/kg di sostanza secca per il rame e di 2.500 mg/kg di sostanza secca per lo zinco;



- 13) lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; qualora si adottino sistemi di distribuzione superficiale, devono essere presi provvedimenti per evitare l'azione dispersiva provocata dal vento è consigliabile adottare sistemi a bassa pressione ed operare in giorni non ventosi;
- 14) lo spandimento su e/o nel suolo agricolo deve essere effettuato nelle quantità e nei periodi compatibili con le colture e con la corretta pratica agronomica; dev'essere distribuito in almeno due epoche diverse dell'anno e non possono essere sparsi per singola applicazione più di 58 m³/ha;
- 15) lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; lo spandimento dovrà essere effettuato tramite banda rasoterra e seguito da interrimento. Non potranno essere utilizzati sistemi fissi di distribuzione. E' comunque da evitare lo spandimento nelle ore più calde della giornata e durante la probabile presenza di persone nelle abitazioni;
- 16) l'utilizzo del liquame dovrà avvenire in maniera uniforme su tutti i terreni a disposizione del Gestore, senza che risultino terreni a maggiore utilizzo;
- 17) e' consigliabile evitare il diretto contatto del liquame con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo;
- 18) e' da evitare la tracimazione del liquame e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento. Sono da evitare ruscellamenti, impaludamenti e fuoriuscite nei fossi circostanti. Inoltre, e' da evitare il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle acque di falda profonde in conseguenza dello spandimento dei liquami;
- 19) i liquami dovranno essere smaltiti nel rispetto dei divieti di cui al punto 4 "Divieti" della D.G.R. del Piemonte 30.12.1991, n. 48-12028 che recita:

E' vietato spandere liquami su e/o nei terreni:

- allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 m dal piano campagna;
- innevati o con ristagni di acqua gelata;
- con pendenza media superiore al 15%.

E' vietato spandere i liquami:

- sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
- una distanza inferiore a 150 m da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/s;
- ad una distanza inferiore a 50 m dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento: tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalita' di spandimento;



- ad una distanza inferiore a 200 m da sorgenti e da pozzi di captazione di acque destinate al consumo umano fornite a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico e generale interesse e quelle utilizzate dalle industrie alimentari.

E' vietato lo spandimento dei liquami:

- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
- nel caso in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;
- in orticoltura ed in colture da frutto non arboree;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- nei suoli boschivi naturali.

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- su prati e pascoli permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;
- su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
- su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;

- 20) e' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui le autorità preposte al controllo abbiano accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali; in caso di mora o malattia contagiosa nell'allevamento e/o nella zona il titolare della presente autorizzazione deve farsi rilasciare un nulla osta scritto dall'autorità veterinaria territoriale per poter utilizzare in campo gli effluenti accumulati, del quale nulla osta trasmetterà copia alla Provincia non appena disponibile ovvero richiederne l'invio direttamente da parte della predetta autorità;
- 21) gli organi di controllo potranno inibire la prosecuzione dello smaltimento qualora accertamenti sulle acque di falda o sui corsi superficiali rivelino fenomeni di inquinamento attribuibili alla pratica dello spandimento stesso;
- 22) in caso di incremento o di altre modifiche dell'attività zootecnica, la variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Novara;
- 23) le autorità competenti per il controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La ditta istante ha inoltre l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che la Provincia ritenga necessari precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
- 24) si prescrive la verifica della qualità dell'acqua emunta da pozzi privati ubicati in un raggio inferiore a 200 m dal punto di stoccaggio provvisorio dei liquami, con periodicità almeno annuale, al fine di evidenziare eventuali infiltrazioni derivanti dagli stoccaggi medesimi: e' opportuno che il prelievo per le analisi venga richiesto al Servizio competente da parte dell'Azienda interessata, cui saranno addebitati gli oneri della spesa;



25) deve essere verificata periodicamente l'impermeabilità delle tubazioni;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- all'interno dei ricoveri deve essere mantenuta una buona aerazione al fine di evitare ristagni di ammoniaca;
- le deiezioni presenti nelle fosse presenti sotto i ricoveri devono essere rimosse frequentemente;
- deve essere evitata, il più possibile, la formazione di odori molesti ed il trasporto di emissioni polverulenti;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- il "Piano di monitoraggio" sarà costituito da:
 - report annuale dal programma informatico per la gestione degli spandimenti;
 - esiti dei monitoraggi annuali sull'acqua dal pozzo per l'acqua potabile;
 - consumi idrici globali dell'impianto per unità di prodotto espressi come litri/capo/giorno;
 - consumi globali di energia elettrica dell'impianto per unità di prodotto espressi come Wh/giorno per capo presente;
 - consumi globali di gasolio dell'impianto per unità di prodotto espressi come Wh/giorno per capo presente;
 - in caso di variazione delle tecniche aziendali, nuovo calcolo dei fattori di emissione per i parametri ammoniaca e metano;
 - report sui quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti secondo quanto indicato al precedente par. "Rifiuti";
- le vasche di stoccaggio del liquame dovranno essere svuotate annualmente per le verifiche di tenuta del fondo e delle pareti. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere riportati negli esiti del piano di monitoraggio;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio"



del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all’A.S.L., al Comune di Casalvolone entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull’avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 20/09/2007

